



COMUNE DI RIOMAGGIORE (SP)
CINQUE TERRE

REGOLAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Delibera del Consiglio comunale in data 31.01.2012 nr. 5

IL SINDACO
(Franca Cantrigliani)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Vera Aquino)

ART. 1 - FINALITA' E INDIRIZZI GENERALI DEL SERVIZIO

Il Servizio di trasporto scolastico è istituito per agevolare l'accesso degli utenti al sistema scolastico pubblico e la fruizione delle opportunità didattiche presenti sul territorio, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente in materia di diritto allo studio.

L'amministrazione comunale organizza il servizio di trasporto scolastico finalizzato soprattutto ai cittadini residenti al di fuori dell'area urbana. Utenti privilegiati di tale servizio sono pertanto coloro che non hanno la sede scolastica nelle immediate vicinanze.

ART. 2 – FUNZIONAMENTO

Il funzionamento del servizio è predisposto dall'assessorato alla Pubblica Istruzione mediante l'utilizzo degli scuolabus di proprietà comunale. Nel caso in cui i mezzi di proprietà comunale non siano sufficienti all'espletamento del servizio, le amministrazioni comunali possono ovviare a tale carenza attraverso convenzioni con autotrasportatori autorizzati.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il funzionamento del servizio viene assicurato da soggetti terzi tramite convenzione con questo Comune ed utilizzando le specifiche figure professionali attinenti al servizio.

L'orario dei trasporti viene stabilito secondo le disponibilità del servizio stesso e comunque compatibilmente con gli orari scolastici e tenendo conto dei tempi di permanenza sui pulmini.

I bambini che frequentano la scuola dell'infanzia saranno seguiti da apposito accompagnatore.

Per gli studenti frequentanti la scuola Primaria e la scuola Secondaria di 1° non è previsto un accompagnatore, l'accompagnatore sarà messo a disposizione secondo disponibilità dell'Ente e del Gestore per i tratti in cui vengono trasportati gli alunni della Primaria.

Il trasporto è previsto solo su strade comunali o provinciali in punti sicuri e consoni alla fermata e agli eventuali attraversamenti pedonali.

Sono esclusi dal servizio i percorsi interessanti le strade private.

I genitori degli alunni iscritti al servizio possono chiedere, per iscritto, che il loro figlio venga trasportato a destinazione diversa da quella abituale, purché ciò sia compatibile con gli orari e il funzionamento del servizio, non sono ammesse variazioni frequenti sulle fermate per non creare confusione all'organizzazione del Servizio e di conseguenza a spiacevoli inconvenienti collaterali. Non è invece ammesso, a prescindere, il trasporto "una tantum" di un alunno non iscritto al servizio trasporto scolastico.

I piani organizzativi saranno comunque predisposti, compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili, secondo i seguenti criteri:

- a. privilegiare la domanda di utenza dei residenti in abitazioni rurali o agglomerati abitativi di campagna nonché degli utenti residenti in zone distanti dal plesso più vicino;
- b. fissare punti di fermata tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze del servizio e degli utenti;
- c. minimizzare i tempi di percorrenza del servizio;
- d. garantire efficacia ed efficienza del servizio attraverso una differenziazione degli orari di ingresso ed uscita degli alunni. Nel caso di più moduli orari nella stessa scuola, si individueranno in collaborazione col Dirigente scolastico le soluzioni organizzative più efficaci per assicurare la migliore risposta alle esigenze di trasporto.

I percorsi, le fermate e gli orari vengono determinati annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico, dall'assessorato preposto; tale provvedimento terrà conto, oltre ai criteri generali di cui al precedente punto:

- delle richieste pervenute dagli aventi diritto;

- degli orari effettuati dai diversi Plessi, tenendo conto in particolare degli orari di entrata e dell'organizzazione dei rientri pomeridiani prevista dalle scuole;
- del calendario scolastico.

Nel caso di fermate non corrispondenti alle principali già previste, il trasporto verrà effettuato solo qualora sia compatibile con l'organizzazione complessiva e non comporti aggravio di spesa. In caso in cui vi siano le condizioni per effettuare una fermata non corrispondente al percorso ottimale e che aggravi i costi del servizio, sarà possibile richiedere un contributo all'utente.

ART. 4 – FERMATE DELLO SCUOLABUS

Il carico e lo scarico dei bambini può avvenire solo nelle fermate autorizzate dal percorso previsto ed approvato nell'ambito del piano annuale organizzativo dei trasporti.

Oltre alle fermate principali nei centri frazionali, possono essere istituite altre fermate in base alle richieste degli utenti, rispettando i seguenti criteri:

- a. le fermate devono essere sufficientemente distanti;
- b. deve essere assicurata l'attesa e la discesa degli alunni in condizioni di sicurezza;
- c. per quanto possibile la fermata deve essere individuata in modo da evitare agli alunni di attraversare la strada dopo la discesa dallo scuolabus;
- d. si cercherà di evitare un'eccessiva frammentazione dei percorsi, tale da determinare un allungamento dei tempi di percorrenza, nell'obiettivo di ridurre al minimo la permanenza;
- degli utenti sullo scuolabus e di assicurare il rispetto degli orari scolastici;
- e. in caso di trasporto congiunto di alunni di Primaria e Secondaria il percorso avverrà in priorità allo scarico degli alunni della Primaria.

Ulteriori fermate potranno essere autorizzate solo in casi particolari, in relazione alla necessità di garantire la massima sicurezza per i bambini o per esigenze segnalate dai Servizi Sociali.

Nel corso dell'anno scolastico potranno essere effettuate, con determina del Responsabile del Settore, variazioni nel piano delle fermate in relazione ad esigenze sopravvenute.

ART 5 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

I destinatari del servizio sono tutti gli alunni residenti nel territorio dei due Comuni frequentanti le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado.

Potranno usufruire del servizio anche gli alunni iscritti provenienti dai comuni limitrofi (Vernazza e Biassa-SP), previa convenzione come previsto dall'art.30 del D.L. 267/2000.

ART 6 – ALTRI DESTINATARI

Realizzata la finalità primaria del servizio, e cioè la frequenza scolastica degli alunni, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, potrà utilizzare i propri automezzi per organizzare servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative didattico-educative e extra-scolastiche, a competizioni sportive, a soggiorni in montagna e al mare ecc. per i ragazzi in età della scuola dell'obbligo.

Le tariffe per tali servizi saranno accordate con l'Amministrazione e il gestore del servizio e sempre a copertura totale del costo da parte dei richiedenti.

ART. 7 – RESPONSABILITA' DELLE FAMIGLIE

Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio; in caso di impedimento devono espressamente delegare un altro familiare o, comunque, un adulto di riferimento.

L'ACCETTAZIONE DELL'OBBLIGO DI ESSERE PRESENTE ALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS E' CONDIZIONE INDISPENSABILE PER ACCEDERE AL SERVIZIO.

La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita all'autista e all'accompagnatore alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso.

Nel caso di alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° grado, ovvero le classi 4^a e 5^a della scuola Primaria, la famiglia può autorizzare l'accompagnatore a lasciare il bambino alla fermata perché rientri autonomamente all'abitazione; in tal caso dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione da ambedue i genitori, nella quale la famiglia si assume ogni responsabilità in merito. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di negare tale autorizzazione qualora rilevi la sussistenza di situazioni di pericolo per la sicurezza del bambino.

Nei casi in cui non venga previsto il servizio di pre-scuola presso la scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, se gli alunni dovessero, per effetto del trasporto, arrivare in anticipo rispetto agli orari delle lezioni, il genitore, nel sottoscrivere la domanda del servizio di trasporto, solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità anche per il periodo intercorrente tra la discesa dallo scuolabus e l'entrata in classe.

L'iscrizione al servizio comporta il suo utilizzo con continuità e regolarità.

La fermata individuale e l'orario dovranno essere categoricamente rispettati.

Al fine di evitare possibili disagi, le famiglie dovranno comunicare tempestivamente agli insegnanti e agli addetti (autista e/o accompagnatore) eventuali giorni e/o periodi di non utilizzo del servizio stesso per sopravvenute esigenze familiari o per la frequenza a corsi extra-scolastici.

ART. 8 - TARIFFE DI CONTRIBUZIONE

La Giunta Comunale, per la copertura dei costi prevista di legge, fissa ogni anno con apposita deliberazione, in conformità a quanto stabilito dai Regolamenti comunali di contabilità, le tariffe di contribuzione che gli utenti dovranno corrispondere per l'anno scolastico successivo. Con la suddetta deliberazione la Giunta può prevedere forme di abbattimento o di esonero dal pagamento per famiglie numerose fruendo delle normative vigenti per la valutazione della situazione economica (certificazione ISEE: Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Per particolari situazioni di disagio economico e sociale intercorse durante l'anno scolastico di riferimento, può essere prevista l'esenzione o la riduzione della tariffa di contribuzione di cui ai commi precedenti da concedersi, da parte del Responsabile dell'Ufficio, su domanda individuale e previa relazione dell'Assistente sociale. Per le famiglie con più di un alunno sarà previsto uno sconto fino al del 40% dal secondo figlio.

Le tariffe saranno mensili o annuali, quest'ultima potrà prevedere uno sconto.

Le tariffe di cui al precedente comma 1 devono essere corrisposte per intero, indipendentemente dall'utilizzazione totale o parziale del servizio, nel caso la fruizione coincida con il mese di inizio dell'anno scolastico andrà a compenso con l'ultima mensilità scolastica.

Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità di eseguire il servizio per ragioni tecniche o per altre cause di forza maggiore, come pure nel caso di cessazione volontaria dell'utenza prima della fine dell'anno scolastico.

In caso di mancato pagamento della tariffa di contribuzione richiesta, seguirà l'invito agli inadempienti, a mezzo raccomandata a/r, a regolarizzare la loro posizione entro il termine perentorio di 10(dieci) giorni dalla data di ricevimento dell'avviso stesso. Trascorso tale

termine senza che gli interessati abbiano provveduto al pagamento, questi dovranno pagare una mora in misura pari al 10% della somma complessiva del debito che sarà riscosso coattivamente, oltre alla sospensione dal servizio. Inoltre non sarà accolta la richiesta di iscrizione al servizio trasporto scolastico avanzata dai debitori per gli anni scolastici successivi finché il debito non sia stato estinto completamente.

ART. 9 – ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI TRASPORTATI

L'accompagnamento degli alunni sugli scuolabus durante il Servizio di trasporto scolastico è garantito per la scuola dell'Infanzia e per gli alunni portatori di handicap, nel caso ciò sia espressamente richiesto dall'Azienda Asl competente per territorio tramite:

- a. Personale comunale;
- b. Personale a convenzione;
- c. Giovani in servizio civile presso l'Ente;
- d. personale volontario appartenente ad associazione di volontariato convenzionata con il Comune.

Nell'itinerario di ritorno dalla Scuola alle abitazioni, al momento della discesa degli alunni della Scuola dell'Infanzia, l'accompagnatore deve consegnare il bambino ai genitori o ad altri adulti autorizzati dalla famiglia. La presenza di un adulto e/o familiare alle fermate dovrà essere garantita anche per gli alunni e studenti della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado.

Per i ragazzi trasportati delle scuole Primaria e Secondaria di 1° grado può essere valutata l'ipotesi di istituire, in collaborazione con il Dirigente Scolastico un servizio di pre-scuola, che consiste nell'assicurare la presenza nei plessi di un operatore addetto alla sorveglianza fino all'orario di inizio delle lezioni. Lo stesso dicasi per il rientro qualora l'orario di partenza degli scuolabus dalle scuole sia troppo lontano dalla fine delle lezioni.

ART.10 - ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP

Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni portatori di handicap, nel rispetto dei principi legislativi vigenti:

- a) tramite mezzi comunali quali scuolabus o automobili;
- b) tramite compartecipazione alla spesa qualora le famiglie provvedessero autonomamente al trasporto secondo i criteri stabiliti nei regolamenti del Comune;
- c) tramite convenzione con soggetti autorizzati al trasporto in possesso di adeguate attrezzature.

L'Amministrazione Comunale provvede a garantire l'accompagnamento, previa verifica dell'effettiva necessità, nei modi indicati al comma 1. dell'art. 8 del presente regolamento.

ART. 11 – COMPORTAMENTO UTENTI

Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto; In particolare dovranno rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti, l'accompagnatore e/o l'autista; non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi.

Autisti ed accompagnatori sono tenuti a comunicare all'Assessore competente l'uso improprio del servizio da parte degli iscritti .

In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta dell'accompagnatore e/ dell'autista, il Responsabile del Servizio segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato e alla scuola frequentata. Dopo tre segnalazioni scritte l'utente potrà essere temporaneamente escluso dal servizio. Di tale sospensione sarà data comunicazione alla scuola.

dw⁵ ze

I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli individuati dall'accompagnatore o dall'autista.

ART.12. – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Gli operatori scuolabus dipendenti dell'Amministrazione Comunale o delle eventuali ditte appaltatrici del servizio di trasporto scolastico, il personale addetto all'accompagnamento e alla sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati. Il suddetto personale è tenuto, altresì, ad aver cura del proprio abbigliamento e della propria persona.

Il personale che gestisce il servizio è tenuto ad avere la massima cura degli automezzi e delle attrezzature affidatigli.

Qualora pervengano all'Amministrazione segnalazioni di comportamenti scorretti da parte del personale addetto al servizio, secondo quanto previsto dal contratto di lavoro e dal regolamento del personale dipendente, si procederà al richiamo verbale, scritto, alla diffida ed eventualmente alla sospensione dal servizio del dipendente o, nel caso di ditte appaltatrici, alla revoca dell'incarico.

ART.13 - TRASPORTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE ED EXTRASCOLASTICHE

Gli scuolabus di proprietà comunale sono a disposizione nei giorni e negli orari annualmente comunicati a tutte le scuole del territorio comunale, per viaggi a scopo culturale-didattico, regolarmente autorizzate dall'autorità scolastica competente.

L'Amministrazione comunale può estendere l'utilizzo dello scuolabus a favore di attività extrascolastiche, organizzate o dall'Amministrazione Comunale o realizzate in collaborazione con essa rivolte esclusivamente a minori in età di scuola dell'infanzia o dell'obbligo e ai loro accompagnatori.

All'inizio di ogni anno scolastico l'Ufficio provvede a comunicare alla Segreteria dell'Istituto la disponibilità in termine di giorni ed orari per richieste relative a viaggi didattico-culturali.

La Dirigenza Scolastica, o suo delegato, deve trasmettere un calendario di richieste mensile entro il giorno 25 del mese precedente la gita, con l'indicazione della destinazione, della motivazione, il numero delle classi e dei relativi alunni.

Servizi di trasporto per esigenze straordinarie dovranno comunque essere richiesti dalla Dirigenza Scolastica con almeno una settimana di anticipo.

Nel limite delle possibilità organizzative della Scuola, le classi che hanno in programma un'uscita con la stessa destinazione sono tenute a prevedere richieste di trasporto congiunto nel rispetto del numero di posti disponibili sullo scuolabus.

Durante le attività extrascolastiche, lo scuolabus comunale sarà messo a disposizione, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, per i trasporti ordinari e per le uscite/gite programmate all'interno delle attività previste dalla Direzione Scolastica.

ART. 14 - ASSICURAZIONE DEGLI UTENTI E DEI MEZZI

L'Amministrazione Comunale avrà cura che tutti i mezzi di proprietà, il proprio personale e gli utenti siano coperti da polizza assicurativa stando alle vigenti norme di legge.

ART. 15 - ACCORDI FRA I COMUNI

Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza del servizio di trasporto scolastico, il Comune può stipulare convenzioni o accordi di programma con i Comuni limitrofi, ai sensi di quanto

disposto all'art. 30 del D.L. 267/2000 e in base al D.M. del 31.01.97 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico".

ART. 16 - VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Al termine di ogni anno scolastico, e comunque non oltre il 31 agosto, l'ufficio comunale competente redige una relazione sull'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio, attraverso una valutazione dei livelli organizzativi raggiunti in rapporto ai costi e alle risorse impegnate. Tale relazione sarà comprensiva delle valutazioni espresse dal gestore del servizio e potrà essere motivazione di eventuali modifiche della Convenzione vigente tra Gestore e Comune.

ART.17 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.

Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore al momento della esecutività della delibera consiliare di approvazione.

W⁷
2e